



## Decreto n° 0127 / Pres.

Trieste, 30 luglio 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO PER LASSEGNAZIONE AGLI ENTI LOCALI DEL FONDO PER INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE E NELLE PARTI COMUNI DEI CONDOMINI, NONCHÉ PER ALTRI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 TER DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE) E DELL'ARTICOLO 10, COMMI 72 E 73, DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 29 (LEGGE DI STABILITÀ 2019).

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 30/07/2019

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 26/07/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 26/07/2019



**Visto** l'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Regione doti i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, anche sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento, finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza ai privati residenti nel territorio regionale per le proprie abitazioni e ai condomini per le parti comuni, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla assicurazione della comunità civica;

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) che, all'articolo 10, comma 72, autorizza la Regione ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla assicurazione della comunità civica, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009;

**Visto** il comma 73 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), ai sensi del quale il regolamento regionale definisce altresì i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo, i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali, i termini per la rendicontazione, nonché criteri e requisiti riferiti ai singoli interventi, ivi compresa la determinazione, per gli interventi contributivi a terzi, dei requisiti dei soggetti terzi beneficiari;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 12 aprile 2019 di approvazione in via preliminare del "Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)";

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 maggio 2019, ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto Regolamento;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 19 luglio 2019;

### **Decreta**

**1.** È emanato il "Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e

dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -